

*COMUNE
DI VILADEATI*

PROVINCIA DI Alessandria

*REGOLAMENTO
NUCLEO DI VALUTAZIONE*

*Approvato con deliberazione della giunta comunale
n.del.....*

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Composizione e nomina dell'organismo
- Art. 3 Decadenza
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 Funzionamento
- Art. 6 Competenze economiche
- Art. 7 Collaborazione con l'Organo di Revisione
- Art. 8 Caratteristiche generali della valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa
- Art. 9 Finalità e oggetto della valutazione dei Responsabili di Posizioni Organizzativa
- Art. 10 Procedure per la valutazione dei Responsabili di Posizione organizzativa per attribuzione della retribuzione di risultato
- Art. 11 Procedure di conciliazione per la valutazione negativa
- Art. 12 Casi di esclusione
- Art.13 Pubblicità del regolamento
- Art. 14 Diffusione del presente Regolamento
- Art. 15 Norme abrogate
- Art. 16 Entrata in vigore

ART.1 Oggetto

1. Il presente regolamento integra il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, disciplina l'istituzione, le modalità di nomina e di funzionamento nonché le competenze del Nucleo di valutazione.

ART.2 Composizione e nomina dell'organismo

1. Il **nucleo** di valutazione è composto da un solo componente dotato di specifica professionalità e competenza comunque esterno all'amministrazione comunale.
2. Il componente è scelto tra funzionari della Pubblica amministrazione, docenti universitari e liberi professionisti competenti per studi effettuati in materie giuridiche, o che abbiano maturato significative esperienze maturate in materia di organizzazione e valutazione del personale.
3. Il componente del Nucleo di valutazione è nominato con Decreto, dal Sindaco intuito personae, così come consentito dall'art.7 comma 6 quater, del D.lgs 165/2001, previa acquisizione di curricula professionali, dai quali vengono desunte le esperienze formative e/o concrete direttamente acquisite, annualmente o per un periodo pari alla durata del mandato sindacale
In ogni caso rimane sempre salva la revoca motivata dell'incarico.
4. Il Nucleo di valutazione è posto alle dirette dipendenze del Sindaco, in posizione di autonomia rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco medesimo.
5. Non può essere nominato componente del Nucleo di valutazione colui o colei che:
 - a. abbia rivestito incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni;
 - b. abbia rapporti di parentela con i componenti gli organi del Comune ed il relativo personale dipendente;
 - c. abbia subito provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche;
7. Il Nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipula di apposita convenzione, in forma associata con altri Enti del comparto delle autonomie locali, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 3 Decadenza

1. Il componente del Nucleo di valutazione può essere revocato, prima della scadenza, per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

Art. 4 Funzioni

Al Nucleo di valutazione sono assegnate le seguenti funzioni :

- a) proporre all'organo esecutivo i criteri di pesatura per la valutazione delle posizioni organizzative e per l'erogazione della retribuzione del risultato.
- b) promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- c) eseguire ogni altro compito assegnato dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART.5 Funzionamento

Il Nucleo di valutazione per il suo funzionamento si avvale della collaborazione di tutti i Servizi su sua semplice richiesta.

Il Nucleo di valutazione nell'esercizio dei propri compiti effettua verifiche dirette e può richiedere agli Uffici tutte le informazioni e gli atti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art.4 del presente Regolamento

ART.6 Competenze economiche

1. Per lo svolgimento delle funzioni è riconosciuto al/alla componente del Nucleo di valutazione un compenso che verrà quantificato contestualmente all'atto della nomina, avuto riguardo alla consistenza delle casse comunali.

Art.7 Collaborazione con l'Organo di Revisione

1. Il Nucleo di valutazione, qualora ritenuto necessario, può informare il Revisore Unico dei conti sullo svolgimento della propria attività e riferire allo stesso sullo stato di attuazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

Art.8 Caratteristiche generali della valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa.

1. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Responsabili di Posizione Organizzativa ha periodicità di norma annuale e tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

Art.9 Finalità e oggetto della valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa.

1. La valutazione del personale incaricato di Posizione Organizzativa è finalizzata al riconoscimento e quantificazione della retribuzione di risultato.
2. Il processo di valutazione deve, inoltre, tendere, di norma, anche alla continua valorizzazione del personale incaricato di P.O., migliorare la trasparenza nei rapporti con il valutato ed incrementare la responsabilizzazione del valutato, salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento di propri compiti

Art.10

Procedure per la valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

1. Il nucleo di valutazione procederà alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, fissati dalla Giunta e degli ulteriori parametri fissati e contenuti nel decreto n. 150/2009 e di cui al precedente articolo.
2. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, i Responsabili delle Posizioni Organizzative presentano al nucleo un'esauriente relazione sull'attività svolta nell'anno e sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G.

3. Nel mese successivo il nucleo esamina le relazioni, di cui al comma 1, e realizza l'ultima seduta di verifica con un colloquio finale con i Responsabili delle posizioni Organizzative. Il colloquio finale di valutazione è una fase di fondamentale importanza e costituisce uno strumento necessario per raggiungere gli obiettivi e per migliorare le prestazioni.
4. In base alle verifiche, alle relazioni e al colloquio finale, il nucleo formula la proposta di valutazione, avvalendosi della scheda di valutazione, approvata dalla Giunta comunale
5. La proposta di valutazione è inviata al Sindaco e ai Responsabili di Posizione Organizzativa.

Art.11

Procedure di conciliazione per valutazione negativa

1. In caso di valutazione negativa, il Responsabile può esprimere tramite motivata relazione, da inviare al nucleo e al Sindaco, le ragioni che hanno impedito il raggiungimento dei risultati e/o le altre ragioni che hanno determinato il giudizio negativo.
2. Il nucleo valuta l'istanza del Responsabile ed esprime un nuovo parere. Qualora il nucleo confermasse la valutazione negativa, il Responsabile potrà produrre nuova istanza al Sindaco che, al fine di prevenire eventuale contenzioso in sede giurisdizionale, individuerà un soggetto terzo, rispetto al valutato e valutatore, che, ispirandosi ai concetti di celerità, efficacia, efficienza ed economicità, esprimerà il parere entro il termine di trenta giorni. Detto parere, non vincolante, dovrà essere rimesso al Sindaco per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il Sindaco, qualora dovesse essere confermato anche dal soggetto terzo il risultato negativo della gestione del Responsabile, revoca l'incarico conferito di Posizione Organizzativa.
4. Il provvedimento di revoca avviene con atto Sindacale motivato, dopo aver sentito in merito il Responsabile interessato, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso con le funzioni.

Art. 12

Casi di esclusione

1. Al Nucleo di valutazione non compete la misurazione e la valutazione del personale dei vari servizi e uffici che è, invece, rimessa ai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa.

ART.13

Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 33/2013 sarà tenuta a disposizione del pubblico e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14

Diffusione del presente Regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa e al Revisore Unico dei Conti.

Art. 15

Norme abrogate

1. Il presente Regolamento abroga qualsiasi altra disposizione afferente il Nucleo di valutazione, con lo stesso contrastante.

Art.16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione, da parte della giunta comunale, competente ai sensi dell'art. 48, comma 3, del T.U. n. 267/2000.